

A cura del Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Oscar Galli

Sommario

Richiesta di chiarimenti del 06/08/2014	2
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di mercoledì 6 agosto 2014 19.19	2
Punto 1	2
Punto 2	2
Risposta di Confservizi Cispel Toscana del 04/09/2014	3
Punto 1	3
Punto 2	3
Richiesta di chiarimenti del 29/08/2014	4
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di venerdì 29/08/2014 16:03.....	4
Punto 1	4
Punto 2	4
Punto 3	5
Punto 4	5
Punto 5	6
Punto 6	6
Punto 7	6
Risposta di Confservizi Cispel Toscana del 04/09/2014	7
Punto 1	7
Punto 2	7
Punto 3	7
Punto 4	7
Punto 5	7
Punto 6	7
Punto 7	7
Aggiornamento dell'indice dello schema di contratto del 09/08/2014.....	8
Rettifica al punto 13.02 dello schema di contratto del 21/08/2014.....	8
Responsabile del Procedimento – 04/09/2014.....	9
Comunicazioni aggiornate relative alla procedura di gara.....	9

Richiesta di chiarimenti del 06/08/2014

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di mercoledì 6 agosto 2014 19.19

Punto 1

All'Art. 7 dello Schema di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica, punto 7.01, si cita testualmente: "Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, come risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale." Proseguendo, sempre al punto 7.01 si dice che "Nel caso in cui il flusso informatico contenga consumi stimati, al fine di minimizzare le fatturazioni in acconto ed i relativi conguagli, il Fornitore dovrà accettare eventuali dati di autolettura messi a disposizione dal Cliente entro il 15 del mese, normalmente con tabelle Excel o formato file concordato e, sulla base di questi emettere le relative fatture mensili. Il Fornitore potrà emettere fatture in acconto esclusivamente utilizzando i seguenti criteri: a) sulla base delle eventuali autoletture fornite dal cliente; b) per un volume mensile di consumo pari a quello risultante dalla documentazione a base di gara; c) per le forniture con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, con un valore di potenza prelevata pari al 70% della potenza disponibile contrattualmente."

Sempre all'Art. 7 dello Schema di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica, punto 7.03, si dice che "La fatturazione avverrà con frequenza mensile, di norma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura. Il fornitore emetterà mensilmente, per i consumi elettrici della totalità delle utenze, una fattura in acconto riferita al 10% dei consumi del mese precedente. La fattura relativa all'ultimo mese di validità del Contratto costituisce la fattura di saldo e sarà riferita ai consumi elettrici che si sono verificati nel corso del Contratto per la totalità delle utenze, al netto dei consumi già fatturati in acconto nei precedenti mesi."

Alla Società scrivente i due punti sopra riportati sembrano in netto contrasto tra di loro.

Punto 2

Inoltre, dalla lettura del punto 7.03 si dedurrebbe che il Fornitore Aggiudicatario della gara debba anticipare il 90% del costo della fornitura e degli altri costi (in modo esemplificativo e non esaustivo i costi relativi al trasporto, alle perdite di rete, al dispacciamento...) per 11 mesi. Si chiede gentilmente di chiarire se l'interpretazione di questo punto è corretta o si richiede di specificarne il contenuto.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana del 04/09/2014

Punto 1

Nel confermare i contenuti dello schema di contratto, si precisa che i punti 7.01 e 7.03 non possono essere in contrasto fra di loro in quanto trattano due distinte fasi dell'iter di fatturazione delle quali la prima è funzionale alla seconda ed assicura un corretto sviluppo del percorso:

- a) determinazione della quantità di energia elettrica consumata,
- b) verifica delle quantità da parte del Cliente sulla base del flusso dati di cui all'Allegato 5 al Contratto,
- c) emissione delle fatture (in acconto o a saldo) ottenute dal prodotto del numero dei MWH oggetto di fatturazione per i PUE di cui al punto 5.01 dello schema di contratto.

Punto 2

Il punto 7.03 "Modalità di presentazione delle fatture" dello schema di contratto appare formulato con chiarezza e pertanto ad esso si rinvia integralmente.

Richiesta di chiarimenti del 29/08/2014

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di venerdì 29/08/2014 16:03

Punto 1

- gli articoli 7.03 e 9.03 dello Schema di Contratto prevedono che *La fatturazione avverrà con frequenza mensile, di norma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura. Il fornitore emetterà mensilmente, per i consumi elettrici della totalità delle utenze, una fattura in acconto riferita al 10% dei consumi del mese precedente. La fattura relativa all'ultimo mese di validità del Contratto costituisce la fattura di saldo e sarà riferita ai consumi elettrici che si sono verificati nel corso del Contratto per la totalità delle utenze, al netto dei consumi già fatturati in acconto nei precedenti mesi. (...) L'Allegato 7 del presente Contratto è costituito da una polizza fideiussoria, riferita all'importo convenzionale del Contratto di cui al precedente punto 2.02, presentata dal Cliente a garanzia del puntuale pagamento delle fatture mensili in acconto e della fattura di saldo di cui al precedente punto 7.03 nei tempi di cui al punto 7.04; l'importo di detta garanzia sarà ridotto in misura pari all'importo dei pagamenti già effettuati dal Cliente e la polizza sarà integralmente svincolata con il pagamento della fattura a saldo. (...)*

Si chiede di chiarire la portata delle sopra menzionate clausole tenuto conto di quanto di quanto previsto dall'articolo 7.01 il quale così recita: (...) *Il Fornitore potrà emettere fatture in acconto esclusivamente utilizzando i seguenti criteri:*

- a) sulla base delle eventuali autoletture fornite dal cliente;*
- b) per un volume mensile di consumo pari a quello risultante dalla documentazione a base di gara;*
- c) per le forniture con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, con un valore di potenza prelevata pari al 70% della potenza disponibile contrattualmente. (...)*

Alla luce dell'art. 7.01 risulta chiaro che il fornitore fatturerà mensilmente con riferimento ad un mese intero di fornitura. L'articolo 7.03, invece, prevede che il fornitore fatturi mensilmente un acconto relativo al 10% dei consumi del mese precedente. Non è pertanto chiaro se tale fattura di acconto sia in aggiunta alla fattura mensile di cui sopra. Di conseguenza anche la fattura di saldo sull'ultima competenza contrattuale, relativa "...ai consumi elettrici che si sono verificati nel corso del Contratto per la totalità delle utenze, al netto dei consumi già fatturati in acconto nei precedenti mesi..." risulterebbe in contrasto con la normale emissione mensile che sarebbe tutt'al più rettificata con fatture di conguaglio nel caso in cui pervenissero letture reali di consumo da parte del distributore locale.

Alle considerazioni sopra svolte si aggiunge che l'articolo 9.03 prevede il rilascio di una polizza fideiussoria in favore del fornitore "...a garanzia del puntuale pagamento delle fatture mensili in acconto e della fattura di saldo di cui al precedente punto 7.03..." il cui valore è riferito all'importo convenzionale del contratto di cui all'articolo 2.02 ossia l'intero valore del contratto. Si rileva che l'importo della polizza, così esplicitato, è del tutto aleatorio e parrebbe in prima analisi ricavabile come il 10% dell'importo contrattuale complessivo essendo la polizza a garanzia del pagamento delle fatture di acconto mensili, pari appunto al 10% dei consumi di ciascun mese. Si chiede di chiarire quale sarà l'importo della polizza ovvero il metodo di calcolo dello stesso. Si chiede inoltre di modificare i documenti di gara nella parte in cui prevedono che la polizza sia relativa alle sole fatture di acconto.

Punto 2

- L'articolo 7.04 dello Schema di Contratto prevede che *I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi del D.L.vo n.231/2002 come modificato dal D.L.vo N.192/2012, entro 30 giorni dalla data di ricevimento - da parte del Cliente -della*

documentazione completa e conforme al presente Articolo 7; in caso di presentazione di fatture con documentazione difforme (incompleta od altro), i 30 giorni utili per il pagamento decorreranno dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione conforme al presente Articolo 7.

L'articolo 7.04 è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", nella parte in cui prevede che i termini di pagamento non decorreranno in caso di presentazione di fatture con documentazione "difforme, incompleta o altro". Tale clausola appare illegittima in quanto attribuisce un elevato potere discrezionale alla stazione appaltante la quale potrà discrezionalmente, valutare in quali circostanze possano, o meno decorrere i 30 giorni per il pagamento delle fatture. Si evidenzia in tal senso che, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 231/02 s.m.i, non hanno effetto sulla decorrenza del termine di pagamento le richieste di integrazione e/o modifica delle fatture. Pertanto la richiesta di rettifica della fattura non può avere effetto sospensivo e/o interruttivo del pagamento.

Punto 3

- *L'articolo 8.01 dello Schema di Contratto prevede che Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili posti a carico del Cliente. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici. (...)*

Non si comprende il motivo per il quale il fornitore debba essere considerato responsabile in caso di mancato o in esatto adempimento di obblighi che, per legge, devono essere compiute da entrambe le parti. Si chiede di voler eliminare ogni riferimento alla esclusiva responsabilità del fornitore nel caso in cui lo stesso sia inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione, verso le autorità competenti, che la legge impone a carico di entrambe le parti. Conseguentemente si chiede di eliminare il diritto di manleva in favore del cliente.

Punto 4

- *L'articolo 13.02 dello Schema di Contratto prevede che (...) Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti. Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata nei seguenti casi:*

a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;

b) prelievi fraudolenti di energia.

Tale clausola estende notevolmente i termini entro i quali il fornitore può risolvere il contratto di fornitura in caso di morosità del cliente. Infatti, si prevede un preavviso di 30 giorni solari successivo ad un ulteriore termine di 30 giorni lavorativi dalla diffida di pagamento.

Si chiede di modificare tale clausola tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ARG/elt n. 04/08 s.m.i. secondo la quale, qualora i punti di prelievo posti nella titolarità del cliente sono non disalimentabili, il Fornitore può inviare al cliente una raccomandata a/r e/o una PEC intimando il pagamento entro 15 giorni dalla data di

invio. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto con conseguente richiesta di risoluzione del contratto di trasporto al distributore competente il quale trasferisce i punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia e/o la maggior tutela.

Punto 5

- L'articolo 13.03 prevede che (...) *Il presente Contratto potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico come specificato al successivo Articolo 15. In tal caso saranno posti a carico del Fornitore i maggiori costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria al fabbisogno del Cliente - di cui al punto 2.01 - fino alla scadenza contrattuale, rispetto ai prezzi di aggiudicazione (con esclusione degli oneri stabiliti dalle Autorità competenti), oltre alla maggiorazione del 10% a titolo esclusivo di spese generali e salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti dal Cliente.*

Si chiede di voler precisare che la risoluzione può aver luogo solo in caso di grave ed inescusabile inadempimento del fornitore rispetto agli obblighi derivanti dal contratto.

In ogni caso, si chiede di eliminare ogni riferimento al pagamento di una somma, pari al pari al 10% a titolo di "spese generali", in caso di risoluzione del contratto di fornitura.

L'eventuale danno, debitamente provato, consisterà unicamente nella differenza tra il prezzo pagato dal cliente per comprare l'energia dal nuovo fornitore e gli importi che avrebbe pagato lo stesso cliente sulla base delle condizioni economiche previste con il provvedimento di aggiudicazione della gara.

Punto 6

- Relativamente a quanto indicato all'articolo 9 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il contratto di fornitura sarà stipulato con scrittura privata. Qualora, invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, quale l'atto pubblico, si chiede, cortesemente di conoscere nello specifico l'ammontare delle spese contrattuali.

Punto 7

Infine, chiediamo gentilmente di conoscere l'ammontare delle spese di pubblicazione della presente gara.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana del 04/09/2014

Punto 1

I punti 7.01 e 7.03 trattano distinte fasi dell'iter di fatturazione delle quali la prima è funzionale alle altre ed assicura un corretto sviluppo del percorso come segue:

- a) determinazione della quantità di energia elettrica consumata,
- b) verifica delle quantità da parte del Cliente sulla base del flusso dati di cui all'Allegato 5 al Contratto,
- c) emissione delle fatture (in acconto o a saldo) ottenute dal prodotto del numero dei MWH oggetto di fatturazione per i PUE di cui al punto 5.01 dello schema di contratto.

La polizza fideiussoria a Garanzia dei Pagamenti di cui al punto 9.03 viene presentata dal Cliente, quale Allegato 7 al Contratto, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture mensili in acconto e della fattura di saldo di cui al punto 7.03 e nei tempi di cui al punto 7.04. L'importo iniziale della polizza fideiussoria deve essere riferito all'importo convenzionale del Contratto di cui al punto 2.02 come definito al punto 5.01 dello schema di contratto, nel corso del Contratto l'importo iniziale della polizza fideiussoria dovrà essere via via ridotto in misura pari all'importo dei pagamenti già effettuati dal Cliente e la polizza sarà integralmente svincolata con il pagamento della fattura a saldo.

Punto 2

La previsione di cui al punto 7.04 dello schema di contratto non è in contrasto con le previsioni di cui al D.L.vo n.231/2002. La trasmissione dei dati nel formato prescritto dall'Allegato 5 è da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto, ciò anche in considerazione della natura delle Aziende mandanti che svolgono servizi di pubblica utilità.

Punto 3

Il Fornitore non potrebbe comunque essere gravato da obblighi di comunicazione attinenti adempimenti che la Legge pone ad esclusivo carico del Cliente (obblighi non delegabili) o di terzi, per cui si confermano i contenuti del punto 8.01 dello schema di contratto.

Punto 4

Nel riscontrare il quesito formulato, si conferma che ai fini della presente procedura di gara trova applicazione il punto 13.02 dello schema di contratto.

Punto 5

Nel riscontrare il quesito formulato, il contenuto del punto 13.03 dello schema di contratto risulta confermato.

Punto 6

Il Contratto di fornitura sarà stipulato con scrittura privata, non è prevista l'applicazione di spese contrattuali.

Punto 7

L'ammontare delle spese di pubblicazione della presente gara è pari ad € 560,00 oltre IVA di legge.

Aggiornamento dell'indice dello schema di contratto del 09/08/2014

Rilevato che il punto 9.03 di pag.13 ed il punto 16.07 di pag.17 dello schema di contratto non risultano elencati nell'indice presente a pag.2 del documento, con la presente si comunica che si è provveduto alla pubblicazione di un aggiornamento del documento nel quale l'indice di pag.2 risulta ora completo.

Rettifica al punto 13.02 dello schema di contratto del 21/08/2014

Viene rettificato il refuso individuato al punto 13.02 sostituendo "**31.12.2014**" con "**termine della fornitura di cui al punto 2.03**".

Responsabile del Procedimento – 04/09/2014

Comunicazioni aggiornate relative alla procedura di gara

La versione aggiornata delle comunicazioni relative alla procedura di gara è stata inserita fra la documentazione disponibile online al link <http://www.cispeltoscana.net/> dove è scaricabile anche il presente documento.